



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXV

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

30 novembre 2010

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 30 del mese di novembre duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 26 novembre 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Claudio BONANSEA - Roberto CERMIGNANI - Salvatore IPPOLITO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Paquale VALENTE.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Raffaele PETRARULO - Caterina ROMEO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Consorzio per gli insediamenti produttivi del canavese. Proposte di proroga della durata e modifiche dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 41822/2010

**Il Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (16/11/2010) ed il cui testo è sottoriportato:

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

Con proprio provvedimento n. 64200/2008 del 31 marzo 2009, il Consiglio Provinciale aveva deliberato, tra l'altro, di procedere al riordino delle partecipazioni possedute in società, associazioni, consorzi, comitati e fondazioni e, a tal fine, aveva dato "... *mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo sulla base dei seguenti indirizzi:*

*a) ottimizzare e raccordare preliminarmente il perseguimento delle finalità di ciascun ente e ciò anche attraverso operazioni di fusione e di accorpamento (previo, per quanto necessario, le opportune trasformazioni), operando in primo luogo nei confronti di soggetti che perseguono missioni analoghe o simili o insistono in ambiti territoriali comuni e appaiono non sufficientemente corredati sul piano delle dotazioni patrimoniali;*  
(...)"

Nell'ottica del perseguimento della razionalizzazione degli enti e ottimizzazione delle sinergie tra i territori locali, i Consigli Direttivi del Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese (di seguito C.I.P.C.) e del Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese (di seguito C.D.T.C.), entrambi partecipati dalla Provincia di Torino, avevano redatto ed approvato, in data 2 aprile 2009, il progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2602 e 2615 bis del codice civile, del CDTC nel CIPC.

Tale operazione straordinaria era stata deliberata dal Consiglio Provinciale con provvedimento prot. n. 27913 in data 20 ottobre 2009 e successivamente, in data 30 novembre 2009, le Assemblee Straordinarie dei due Consorzi avevano approvato il progetto di fusione (con verbali a rogito del prof. Angelo Chianale, notaio in Torino, rispettivamente rep. 61326/26530 e rep. 61325/26529).

In esecuzione delle predette delibere assembleari, in data 17 dicembre 2009, con atto pubblico a rogito notaio prof. Angelo Chianale (rep. 61617/26648), il Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese veniva fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese con effetto, ai fini contabili, dal 1° gennaio 2009 e ai fini civilistici dal 1° gennaio 2010.

Si è trattato di un iter assai impegnativo e particolarmente apprezzato, nei risultati conseguiti, da parte delle istituzioni che erano socie di entrambi i Consorzi. L'operazione si è configurata, nel contesto sopra descritto, come una decisione di rilievo strategico per il Consorzio e per la sua operatività futura, in quanto ha consentito di abbinare servizi avanzati dedicati al sistema delle imprese alle attività tipiche del CIPC volte a favorire l'insediamento e la ricollocazione delle imprese nel Canavese.

La partecipazione della Provincia di Torino al Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese ammonta, alla data del 31 dicembre 2009, a n. 176 quote corrispondente al 29,19% del fondo consortile (quest'ultimo pari a euro 141.567,04).

Il Consiglio Direttivo del Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese, facendo seguito alle indicazioni emerse dai soci nel corso dell'Assemblea del 25 febbraio 2010, ha informato i consorziati con lettera del 25/10/2010 di aver deliberato in data 7 ottobre corrente anno la proposta di proroga della durata del Consorzio (attualmente stabilita al 31 dicembre 2010) ed alcune proposte di modifica dello Statuto per adeguarlo alle norme di legge ed alle

attuali esigenze conseguenti alla citata operazione di fusione per incorporazione.

Al fine di porre in essere le iniziative necessarie per procedere in tempi brevi all'armonizzazione ed all'adeguamento dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha richiesto apposito parere all'Avv. Claudio Vivani dello Studio Toso, Weigmann e Associati di Torino in merito alle modalità tecniche ed alla fattibilità dell'operazione in oggetto, da cui si evince al punto 17 quanto segue: *"... Pare di poter ritenere che il Consorzio sia qualificabile come soggetto di diritto privato, costituito ed operante alla stregua della disciplina di cui artt. 2602 e ss del Codice Civile. Esso è tuttavia caratterizzato dalla finalità di realizzare beni e prestare servizi strettamente strumentali rispetto all'attività amministrativa degli enti locali consorziati, a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui restano unici ed esclusivi titolari gli enti pubblici consorziati e tramite i quali gli enti medesimi provvedono al perseguimento dei propri fini istituzionali. In quanto tale la durata del consorzio risulta prorogabile alla stregua delle disposizioni statutarie e della disciplina codicistica."*

Per i motivi evidenziati in premessa, il Consiglio Direttivo ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Consorziati di prossima convocazione la proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2050 e di sottoporre le ulteriori proposte di modifiche statutarie come riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti tra l'altro:

- l'ampliamento delle finalità consortili coerenti con l'attività effettivamente svolta dal Consorzio anche per effetto della precedente fusione per incorporazione con il Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese avvenuta nel 2009;
- l'allargamento della compagine ai soggetti privati e/o enti o associazioni di categoria;
- le modalità di convocazione dell'Assemblea;
- il recepimento delle norme di legge (art. 6, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122) in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea ed il cui numero viene ridotto da diciannove a cinque membri, di cui uno designato dalla Provincia di Torino che assume la carica di Presidente, uno designato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., due designati dai Comuni del territorio e uno dalla Confindustria Canavese;
- l'istituzione del Comitato di Indirizzo formato da un numero massimo di diciannove membri il quale rilascia pareri in merito al budget preventivo ed al bilancio pluriennale con particolare riferimento alle linee di attività ed alle finalità del Consorzio;
- il riconoscimento del diritto di informativa in capo ai Comuni consorziati e alla Provincia di Torino relativamente a qualsiasi documento e/o informazione nel rispetto degli statuti e/o regolamenti;
- altre piccole modifiche, non significative, al fine di rendere coerente lo Statuto in tutte le sue parti ed eliminare alcune pattuizioni ormai superate.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Rilevato che la normativa suindicata si riferisce esclusivamente alle "società" partecipate dagli enti locali e che pertanto il presente provvedimento, in quanto afferente ad un Consorzio, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Dato atto, comunque, che l'attività espletata dal Consorzio è diretta alla realizzazione di servizi

di interesse generale oltreché necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino;

Rilevato che le proposte di modifica dello Statuto in oggetto hanno carattere di necessario adeguamento alle sopravvenute disposizioni legislative nonché alle attuali esigenze conseguenti all'avvenuta operazione di fusione per incorporazione;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per esserne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto del Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese e le proposte di modifica del medesimo;

Ritenuto di approvare la proposta di proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2050 e le ulteriori proposte di modifica dello Statuto del Consorzio in oggetto nel testo sopracitato;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale come in premessa riportate;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 26/11/2010;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di proroga della durata del Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese, con sede legale in Via Torino, 50 - 10015 IVREA (TO), Registro Imprese e C.F. n. 02739420012, fino al 31 dicembre 2050 e le ulteriori proposte di modifica dello Statuto, come riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria del Consorzio che sarà convocata per discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;

◆ v u v u v u

*(Seguono:*

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento del Consigliere Papotti;*
- *la replica dell'Assessore Vana;*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Consorzio per gli insediamenti produttivi del canavese. Proposte di proroga della durata e modifiche dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 41822/2010

Non partecipano al voto = 4 (Albano - Borgarello - Corda - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	30	
Astenuti	=	5	(Coral - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti)
Votanti	=	25	

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 4 (Albano - Borgarello - Corda - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |                                                      |
|----------|---|----|------------------------------------------------------|
| Presenti | = | 30 |                                                      |
| Astenuti | = | 5  | (Coral - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti) |
| Votanti  | = | 25 |                                                      |

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

(*Omissis*)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale  
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

/ml

## STATUTO ATTUALE

Statuto del Consorzio per insediamenti produttivi del  
Comprensorio di Ivrea.

### Indice

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Attività strumentali
- Art. 5 – Struttura per sezioni
- Art. 6 – Categorie di consorziati
- Art. 7 – Ammissione al Consorzio
- Art. 8 – Quote consortili
- Art. 9 – Obblighi e diritti dei consorziati
- Art. 10 – Fondo consortile
- Art. 11 - Perdita delle qualità di consorziato
- Art. 12 – Organi del Consorzio
- Art. 13 – Assemblea
- Art. 14 – Poteri dell'Assemblea
- Art. 15 – Consiglio Direttivo
- Art. 16 – Poteri del Consiglio Direttivo
- Art. 17 – Presidente e Vice Presidente
- Art. 18 – Comitati Tecnici
- Art. 19 – Collegio dei Revisori
- Art. 20 – Esercizio consortile
- Art. 21 – Durata e scioglimento del Consorzio
- Art. 22 – Collegio arbitrale
- Art. 23 – Riferimento alle leggi comuni

## NUOVO STATUTO PROPOSTO

Statuto del Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del  
Canavese.

### Indice

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Attività strumentali
- Art. 5 – Struttura per sezioni
- Art. 6 – Categorie di consorziati
- Art. 7 – Ammissione al Consorzio
- Art. 8 – Quote consortili
- Art. 9 – Obblighi e diritti dei consorziati
- Art. 10 – Fondo consortile
- Art. 11 – Perdita delle qualità di consorziato
- Art. 12 – Organi del Consorzio
- Art. 13 – Assemblea
- Art. 14 – Poteri dell'Assemblea
- Art. 15 – Comitato di Indirizzo**
- Art. 16 – Consiglio Direttivo
- Art. 17 – Poteri del Consiglio Direttivo
- Art. 18 – Presidente e Vice Presidente
- Art. 19 – Comitati Tecnici
- Art. 20 – Collegio dei Revisori
- Art. 21 – Esercizio consortile
- Art. 22 – Durata e scioglimento del Consorzio
- Art. 23 – Collegio arbitrale
- Art. 24 – Riferimento alle leggi comuni
- Art. 25 – Diritto di informativa**

## Art. 1

### Denominazione

E' costituito un Consorzio denominato: "Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese"

Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, senza scopo di lucro, regolato dagli artt. 2602 e 2615 bis Codice Civile.

Al Consorzio possono partecipare i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane nell'ambito della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle disposizioni legislative che ne regolano l'attività, la forma di rappresentatività e le procedure della manifestazione di volontà.

## Art. 2

### Sede

La sede del Consorzio è stabilita in Ivrea. L'indirizzo sarà stabilito e modificato dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri Uffici secondari nel territorio nazionale.

## Art. 1

### Denominazione

E' costituito un Consorzio denominato: "Consorzio per gli insediamenti produttivi del Canavese"

Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, senza scopo di lucro, regolato dagli artt. 2602 e 2615 bis Codice Civile.

Al Consorzio possono partecipare i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, **i privati e/o enti o associazioni di categoria** nell'ambito della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle disposizioni legislative che ne regolano l'attività, la forma di rappresentatività e le procedure della manifestazione di volontà.

## Art. 2

### Sede

La sede del Consorzio è stabilita in Ivrea. L'indirizzo sarà stabilito e modificato dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri Uffici secondari nel territorio nazionale.

### Art. 3

#### Finalità

Il Consorzio ha come finalità il coordinamento delle attività di realizzazione e gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi. Tali aree dovranno essere individuate nell'ambito del Canavese dagli strumenti urbanistici generali (P.R.G. e P.R.G.I.), previste nei relativi programmi attuativi e strumenti esecutivi ai sensi della l.r. 5.12.77, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

La realizzazione e gestione coordinata degli interventi avviene nell'ambito e in funzione attuativa della programmazione economica regionale ed in particolare delle scelte regionali volte al riequilibrio socio-economico del territorio ai sensi della l.r.25.2.1980, n. 9 e della l.r. 14.11.1979, n. 64 e loro modifiche e integrazioni.

Tale finalità sarà perseguita mediante:

- a. la prestazione di consulenza tecnico-finanziaria agli enti locali singoli o associati interessati, con particolare riguardo alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, nonché quella relativa all'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree;
- b. l'acquisizione della disponibilità delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo;
- c. la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico

### Art. 3

#### Finalità

Il Consorzio ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale del Canavese.

Per il raggiungimento di tale scopo l'attività del Consorzio si articola secondo le seguenti linee d'azione:

- a) promuovere iniziative finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione sia valorizzando il patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche già esistenti che promuovendone l'insediamento di nuove;
- b) favorire, in genere, lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo o coordinando specifici progetti anche a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali;
- c) coordinare le attività di realizzazione e gestione delle aree industriali attrezzate per insediamenti produttivi prioritariamente nell'ambito del Canavese promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale nonché tutte le utili a produrre risparmio energetico. Tale finalità sarà perseguita mediante:
  - c1) la prestazione di consulenza tecnico-finanziaria agli enti locali singoli o associati interessati, con particolare riguardo alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, alla redazione degli studi di fattibilità dei singoli interventi, nonché quella relativa all'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree;
  - c2) l'acquisizione della disponibilità delle aree;

- o parcheggi previsti dagli strumenti esecutivi e da eventuali varianti, nell'ambito di appositi accordi con gli Enti locali competenti, e comunque, ove le condizioni lo richiedano, con le procedure e le modalità previste dalla Legge 8.8.77, n. 584;
- d. l'azione promozionale per l'insediamento nelle aree attrezzate di attività produttive;
- e. la prestazione di consulenza ed assistenza tecnico-finanziaria per favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese che si localizzano nelle aree attrezzate;
- f. ogni altra attività che comunque possa risultare utile al conseguimento delle finalità consortili.

#### Art. 4

##### Attività strumentali

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari a ciò intese o connesse, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni e avalli a favore dei soci o di terzi.

E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni dirette e indirette in Società o imprese commerciali ed industriali che abbiano per oggetto attività estranee al precedente articolo.

#### Art. 5

##### Struttura per sezioni

Il Consorzio, per il migliore raggiungimento delle finalità, potrà istituire nel proprio ambito Sezioni autonome con distinta gestione e propria contabilità alle quali facciano capo, separatamente dalle altre attività del Consorzio, finanziamenti, contributi e garanzie dei

- c3) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dagli strumenti esecutivi e da eventuali varianti, nell'ambito di appositi accordi con gli Enti locali competenti, e comunque, ove le condizioni lo richiedano, con le procedure e le modalità previste **dalla normativa vigente;**
- c4) l'azione promozionale per l'insediamento nelle aree attrezzate di attività produttive;
- c5) ogni altra attività che comunque possa risultare utile al conseguimento delle finalità consortili.

#### Art. 4

##### Attività strumentali

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari a ciò intese o connesse.

#### Art. 5

##### Struttura per sezioni

Il Consorzio, per il migliore raggiungimento delle finalità, potrà istituire nel proprio ambito Sezioni autonome con distinta gestione e propria contabilità alle quali facciano capo, separatamente dalle altre attività del Consorzio, finanziamenti, contributi e garanzie dei consorziati o di terzi, e alle quali vengano devoluti settori di competenza definiti per ambiti territoriali o per singole aree. Le

consorziate o di terzi, e alle quali vengano devoluti settori di competenza definiti per ambiti territoriali o per singole aree individuare ai sensi del precedente art. 3. Le sezioni operano entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo e sulla base di appositi regolamenti approvati all'atto della loro istituzione. Per tali sezioni potranno essere istituiti appositi Comitati tecnici, consultivi o deliberativi, ed essere nominati segretari o procuratori con specifiche attribuzioni e responsabilità.

#### Art. 6

##### Categorie di consorziate

Vengono distinte due categorie di consorziate.

a. Promotori e/o finanziatori: enti locali singoli e associati, società a partecipazione pubblica, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, imprese ed enti diversi da quelli previsti come consorzisti ordinari, che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità statutarie del Consorzio e ad esso prestino sostegno attivo;

b. Ordinari: imprese pubbliche e private ed enti economici interessati ad insediarsi nelle aree individuate ai sensi del precedente art. 3, 1° comma che operano nei settori industriale, commerciali e dell'artigianato di produzione ovvero in attività economiche a questi connesse e complementari.

L'eventuale ausilio economico, finanziario o di altra natura dei consorzisti finanziatori e promotori può essere prestato con particolare riferimento ad una o più sezioni autonome se costituite.

sezioni operano entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo e sulla base di appositi regolamenti approvati all'atto della loro istituzione. Per tali sezioni potranno essere istituiti appositi Comitati Tecnici, consultivi o deliberativi, ed essere nominati segretari o procuratori con specifiche attribuzioni e responsabilità.

#### Art. 6

##### Categorie di consorziate

Vengono distinte due categorie di consorziate.

a. Promotori e/o finanziatori: enti locali singoli e associati, società a partecipazione pubblica, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, imprese ed enti diversi da quelli previsti come consorzisti ordinari, che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità statutarie del Consorzio e ad esso prestino sostegno attivo;

b. Ordinari: imprese pubbliche e private ed enti economici interessati ad insediarsi nelle aree **realizzate e/o in corso di realizzazione** che operano nei settori industriale, commerciali e dell'artigianato di produzione ovvero in attività economiche a questi connesse e complementari. L'eventuale ausilio economico, finanziario o di altra natura dei consorzisti finanziatori e promotori può essere prestato con particolare riferimento ad una o più sezioni autonome se costituite.

#### Art. 7

##### Ammissione al Consorzio

L'ammissione di nuovi consorziati è approvata dal Consiglio Direttivo in base ai criteri e alle condizioni fissate ogni anno dall'Assemblea.

All'atto di ammissione i consorziati si impegnano a versare una quota di ammissione una tantum il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio consortile.

#### Art. 8

##### Quote consortili

La partecipazione di ciascun consorziato al Consorzio è suddivisa, ai fini del voto in Assemblea, in quote consortili, ciascuna pari a £. 200.000. Le quote consortili non sono cedibili.

La Finpiemonte ha peraltro facoltà di trasferire in una o più riprese parte o la totalità delle sue quote consortili a favore di nuovi consorziati finanziatori e/o promotori o ordinari ammessi al Consorzio (i quali in questa ipotesi non saranno tenuti a versare al Consorzio la quota di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo) ovvero di consorziati finanziatori e/o promotori o ordinari già presenti nel Consorzio. Il trasferimento di quote consortili dalla Finpiemonte è da essa comunicato al Consiglio Direttivo del Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevuta, controfirmata dal legale rappresentante del cessionario. Il trasferimento prende effetto dalla ricezione di tale comunicazione, se il cessionario sia uno dei consorziati; dal momento

#### Art. 7

##### Ammissione al Consorzio

L'ammissione di nuovi consorziati è approvata dal Consiglio Direttivo in base ai criteri e alle condizioni fissate ogni anno dall'Assemblea.

All'atto di ammissione i consorziati si impegnano a versare una quota di ammissione una tantum il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio consortile.

#### Art. 8

##### Quote consortili

La partecipazione di ciascun consorziato al Consorzio è suddivisa, ai fini del voto in Assemblea, in quote consortili. Le quote consortili non sono cedibili.

dell'ammissione del cessionario al Consorzio, in caso contrario.

#### Art. 9

##### Obblighi e diritti dei consorziati

- a. ad osservare lealmente le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- b. ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune del singolo consorziato ad esse interessato;
- c. a comunicare tempestivamente al Consorzio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione al Consorzio non dà diritto, di per sé sola, a fruire delle prestazioni che il Consorzio realizza nel perseguimento delle proprie finalità.

Il trasferimento a terzo non consorziato dell'azienda di un consorziato comporta il trasferimento al terzo della partecipazione al Consorzio subordinatamente al gradimento del Consiglio Direttivo. Diversamente, il Consorziato può essere escluso.

I consorziati hanno diritto di ricevere, a richiesta scritta e motivata, dal Presidente, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio e di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea e il libro dei consorziati

#### Art. 9

##### Obblighi e diritti dei consorziati

##### **I consorziati si obbligano:**

- a. ad osservare lealmente le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- b. ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune del singolo consorziato ad esse interessato;
- c. a comunicare tempestivamente al Consorzio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione al Consorzio non dà diritto, di per sé sola, a fruire delle prestazioni che il Consorzio realizza nel perseguimento delle proprie finalità.

Il trasferimento a terzo non consorziato dell'azienda di un consorziato comporta il trasferimento al terzo della partecipazione al Consorzio subordinatamente al gradimento del Consiglio Direttivo. Diversamente, il Consorziato può essere escluso.

I consorziati hanno diritto di ricevere, a richiesta scritta e motivata, dal Presidente, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio.

## Art. 10

### Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dai beni conferiti e dai contributi e quote di ammissione dei consorziati, dagli introiti a fondo perduto versati da consorziati o da terzi e dai beni acquistati con le disponibilità del Consorzio.

I consorziati e quelli che tale qualità perdono ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Allo scioglimento del Consorzio verranno rimborsati ai consorziati finanziatori e/o promotori ed ordinari i finanziamenti infruttiferi, i contributi e quote di partecipazione da loro versati e i beni da loro conferiti al Consorzio – riportati al valore venale per essi stabilito al momento della loro acquisizione da parte del Consorzio.

Essi saranno rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria per ciascuno di essi conteggiata - secondo l'indice ISTAT del costo della vita - dalla data del versamento o conferimento a quella del comune riparto.

Non saranno invece restituiti i beni né rimborsati i valori rimessi al Consorzio a fondo perduto. Se il fondo consortile non sarà sufficiente all'integrale rimborso, si addiverrà ad un riparto proporzionale ai contributi conferiti. Se il fondo consortile risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà

## Art. 10

### Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dai beni conferiti e dai contributi e quote di ammissione dei consorziati, dagli introiti a fondo perduto versati da consorziati o da terzi e dai beni acquistati con le disponibilità del Consorzio.

I consorziati e quelli che tale qualità perdono ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Allo scioglimento del Consorzio verranno rimborsati ai consorziati finanziatori e/o promotori ed ordinari i finanziamenti infruttiferi, i contributi e quote di partecipazione da loro versati e i beni da loro conferiti al Consorzio – riportati al valore venale per essi stabilito al momento della loro acquisizione da parte del Consorzio.

Essi saranno rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria per ciascuno di essi conteggiata - secondo l'indice ISTAT del costo della vita - dalla data del versamento o conferimento a quella del comune riparto.

Non saranno invece restituiti i beni né rimborsati i valori rimessi al Consorzio a fondo perduto. Se il fondo consortile non sarà sufficiente all'integrale rimborso, si addiverrà ad un riparto proporzionale ai contributi conferiti. Se il fondo consortile risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà ripartita in misura proporzionale alle quote consortili.

proporzionale ai contributi conferiti. Se il fondo consortile risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà ripartita in misura proporzionale alle quote consortili. La quota consortile degli acquirenti di quote della Finpiemonte sarà sottoposta a rivalutazione dalla data del versamento fatto dalla Finpiemonte al Consorzio.

#### Art. 11

##### Perdita delle qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per cessazione, per recesso o per esclusione.

Il consorziato cessato, receduto o escluso rimane responsabile delle obbligazioni nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati. Egli non ha diritto ad alcuna restituzione dei beni conferiti al Consorzio a fondo perduto; al consorziato escluso non compete inoltre alcun rimborso dei beni da lui conferiti o dei contributi, quote o sovrapprezzi versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio del Consorzio.

##### Cessazione

La cessazione dell'attività del consorziato effettiva e completa implica la cessazione della sua appartenenza al Consorzio. La cessazione è comunicata al Consiglio Direttivo e da essa accettata dandosene atto appositamente in verbale.

I beni conferiti ed i contributi, sovrapprezzi o quote versate dal consorziato non a fondo perduto saranno restituiti senza interessi, quando tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati saranno state soddisfatte. La restituzione e

#### Art. 11

##### Perdita delle qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per cessazione, per recesso o per esclusione.

Il consorziato cessato, receduto o escluso rimane responsabile delle obbligazioni nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati. Egli non ha diritto ad alcuna restituzione dei beni conferiti al Consorzio a fondo perduto; al consorziato escluso non compete inoltre alcun rimborso dei beni da lui conferiti o dei contributi, quote o sovrapprezzi versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio del Consorzio.

##### Cessazione

La cessazione dell'attività del consorziato effettiva e completa implica la cessazione della sua appartenenza al Consorzio. La cessazione è comunicata al Consiglio Direttivo e da essa accettata dandosene atto appositamente in verbale.

I beni conferiti ed i contributi, sovrapprezzi o quote versate dal consorziato non a fondo perduto saranno restituiti senza interessi, quando tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati saranno state soddisfatte.

##### Recesso

La dichiarazione di recesso deve pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Se essa pervenga almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio corrente, prende effetto dalla chiusura di quell'esercizio; altrimenti dalla chiusura dell'esercizio successivo o da quell'altra anteriore data richiesta dal recedente

il rimborso non potranno eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione al Consorzio che sarebbe spettata al consorziato cessato, sulla base dei valori di bilancio, qualora il Consorzio si fosse sciolto alla data di tale cessazione.

#### Recesso

La dichiarazione di recesso deve pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Se essa pervenga almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio corrente, prende effetto dalla chiusura di quell'esercizio; altrimenti dalla chiusura dell'esercizio successivo o da quell'altra anteriore data richiesta dal recedente ed accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.

Il recedente deve comunque soddisfare completamente le obbligazioni sorte nei suoi confronti finchè il recesso non sia divenuto operativo e definire i rapporti giuridici instaurati tramite il Consorzio tanto con i terzi che con i consorziati. I beni conferiti ed i contributi, sovrapprezzi o quote, versati dal recedente non a fondo perduto saranno restituiti, senza interessi, quando tali obbligazioni saranno state soddisfatte. La restituzione o il rimborso non potranno eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione al Consorzio che sarebbe spettata al recedente, sulla base dei valori di bilancio, qualora il Consorzio si fosse sciolto alla data di operatività del recesso.

#### Esclusione

Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura di concordato

ed accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.

Il recedente deve comunque soddisfare completamente le obbligazioni sorte nei suoi confronti finchè il recesso non sia divenuto operativo e definire i rapporti giuridici instaurati tramite il Consorzio tanto con i terzi che con i consorziati. I beni conferiti ed i contributi, sovrapprezzi o quote, versati dal recedente non a fondo perduto saranno restituiti, senza interessi, quando tali obbligazioni saranno state soddisfatte.

#### Esclusione

Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Inoltre, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del consorziato che:

- a. trasferisca a terzo non consorziato la propria azienda, salvo che il terzo venga ammesso nel consorzio;
- b. danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- c. venga meno ai suoi impegni nei riguardi del Consorzio;
- d. non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente emanate dagli organi consortili.

Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Inoltre, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del consorziato che:

- a. trasferisca a terzo non consorziato la propria azienda, salvo che il terzo venga ammesso nel consorzio;
- b. danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- c. venga meno ai suoi impegni nei riguardi del Consorzio;
- d. non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente emanate dagli organi consortili.

#### Art. 12

##### Organi del consorzio

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei consorziati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 12

##### Organi del consorzio

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei consorziati;
2. **Il Comitato di Indirizzo;**
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

## Art. 13

### Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.

Ogni consorziato avente diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, anche non consorziata, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del consorziato rappresentato.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili, almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a mezzo lettera raccomandata spedita a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Essa può riunirsi nella sede consortile o altrove purchè in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.

Funge da Segretario persona anche non consorziata, nominata dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## Art. 13

### Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.

Ogni consorziato avente diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, anche non consorziata, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del consorziato rappresentato.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili, almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a mezzo lettera raccomandata, **o via fax o via mail inviata** a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Essa può riunirsi nella sede consortile o altrove purchè in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.

Funge da Segretario persona anche non consorziata, nominata dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## Art. 14

### Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea provvede:

- a. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Consorzio, alla chiusura dell'esercizio consortile;
- b. alla nomina dei Revisori dei Conti;
- c. alla determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo tra il minimo ed il massimo consentiti dallo Statuto, alla nomina dei componenti il Consiglio stesso la cui elezione è ad essa demandata e alla nomina del Presidente del Consorzio ai sensi dell'art. 17;
- d. alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti;
- e. alla approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
- f. alla approvazione degli eventuali regolamenti interni al Consorzio e modifiche degli stessi esclusi i regolamenti delle Sezioni qualora vengano istituite;
- g. alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati;
- h. alle determinazioni sullo scioglimento del Consorzio e, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei loro poteri.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.

## Art. 14

### Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea provvede:

- a. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Consorzio, alla chiusura dell'esercizio consortile;
- b. alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del suo Presidente **così come designati ai successivi art. 15 – 16 - 18;**
- c. alla nomina dei Revisori dei Conti **e del Comitato di Indirizzo**
- d. alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti;
- e. alla approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
- f. alla approvazione degli eventuali regolamenti interni al Consorzio e modifiche degli stessi esclusi i regolamenti delle Sezioni qualora vengano istituite;
- g. alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati;
- h. alle determinazioni sullo scioglimento del Consorzio e, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei loro poteri.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide col voto favorevole di tante quote consortili che rappresentino la maggioranza di quelle

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide col voto favorevole di tante quote consortili che rappresentino la maggioranza di quelle degli intervenuti aventi diritto al voto. Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote consortili.

Tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto i punti e, f, g, h del primo comma del presente articolo devono riportare il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza di due terzi delle quote consortili.

#### Art. 15

##### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 17 e non superiore a 19 secondo le determinazioni adottate annualmente dall'Assemblea. Di tali membri 3 sono nominati dalla Giunta Regionale; da 4 a 6 dagli enti locali singoli o associati partecipanti al Consorzio, di cui 2 dal Comune di Ivrea finchè perdura la sua partecipazione al Consorzio e 2 dalla Provincia di Torino finchè perdura la sua partecipazione al Consorzio, i rimanenti dagli altri enti locali consorziati; 4 dai soci finanziatori di cui 2 dalla Finpiemonte e 2 dalle Associazioni di Categoria aderenti al Consorzio; i rimanenti dall'Assemblea fra i Soci ordinari, o loro amministratori e/o dipendenti con incarichi gestionali ufficialmente riconosciuti dalle aziende consorziate ai sensi dell'art. 6, lettera b) del presente Statuto. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea il

degli intervenuti aventi diritto al voto. Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote consortili.

Tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto i punti e, f, g, h del primo comma del presente articolo devono riportare il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza di due terzi delle quote consortili.

#### Art. 15

##### Comitato di indirizzo

L'Assemblea dei Consorziati, nomina un Comitato di Indirizzo formato da un numero massimo di 19 membri così formato:

- da 4 a 6 membri designati dagli enti locali singoli o associati partecipanti al consorzio di cui 2 dal Comune di Ivrea;
- 2 designati dalla Provincia di Torino;
- 4 designati dai soci finanziatori di cui 2 dalla Finpiemonte Partecipazioni e 2 dalle Associazioni di categoria aderenti al consorzio;
- I rimanenti designati dall'Assemblea fra i soci ordinari, o loro amministratori e/o dipendenti con incarichi gestionali ufficialmente riconosciuti dalle aziende consorziate ai sensi dell' art. 6 lett.b del presente statuto

Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consorzio e si riunisce almeno due volte anno per rilasciare pareri in merito al budget preventivo ed al bilancio pluriennale con particolare riferimento alle linee di attività del Consorzio ed alle finalità.

Il Comitato di indirizzo ha la medesima durata del Consiglio Direttivo e decade con esso ed è rinnovabile. Le cariche sono

Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea.

#### Art. 16

##### Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare e ordinato funzionamento del Consorzio, fatte salva le competenze riservate all'Assemblea. Esso può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da sette a nove membri, determinandone le modalità di funzionamento.

Tali membri sono nominati dal Consiglio Direttivo scegliendone due tra i membri nominati dalla Giunta Regionale, due fra quelli nominati dagli Enti locali, uno o due fra quelli nominati dalla Finpiemonte, uno o due fra quelli nominati dalle Associazioni di categoria, uno fra quelli nominati dall'Assemblea.

Fra questi devono essere compresi il Presidente, il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio Direttivo può altresì delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso, cui può conferire altresì la rappresentanza esterna del Consorzio.

Esso è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio, con qualsiasi mezzo, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

gratuite salvo il diritto al rimborso alle spese di trasferta nel rispetto delle norme vigenti.

#### Art. 16

##### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri così designati:

- 1 dalla Provincia di Torino che assume anche la carica di Presidente;
- 1 da Finpiemonte Partecipazioni;
- 2 dai Comuni del Territorio;
- 1 dalla Confindustria Canavese.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione dell'ultimo esercizio del mandato.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni di esclusione del consorziato sono assunte a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a. può provvedere alla nomina di un Direttore generale del Consorzio;
- b. convoca l'Assemblea;
- c. provvede per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni del Consorzio;
- e. delibera sull'ammissione ai nuovi consorziati;
- f. delibera sulla cessione, sull'efficacia del recesso e sulla esclusione dei consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 11;
- g. cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;
- h. redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione consortile, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- i. fissa e modifica l'indirizzo della sede sociale;
- l. determina i particolari compensi da riconoscere al Presidente e al Vice Presidente e ai membri del Consiglio investiti di cariche particolari;
- m. richiede ai consorziati i versamenti necessari al raggiungimento delle finalità consortili;

Art. 17

#### Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare e ordinato funzionamento del Consorzio, fatte salva le competenze riservate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può altresì delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso, cui può conferire altresì la rappresentanza esterna del Consorzio.

Esso è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio, con qualsiasi mezzo, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza **di almeno 3** dei suoi membri in carica.

**Sono ammesse le riunioni in teleconferenza e si terranno nei modi di legge.**

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni di esclusione del consorziato sono assunte a maggioranza **dei voti.**

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a. può provvedere alla nomina di un Direttore generale del Consorzio;
- b. convoca l'Assemblea;
- c. provvede per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;

n. istituisce le Sezioni Autonome di cui al precedente art. 5 e determina l'entità delle risorse e le quote di contributi dei consorziati da destinare all'attività di ciascuna Sezione, ne definisce i limiti di competenza e approva i regolamenti che disciplinano l'attività delle Sezioni stesse.

#### Art. 17

##### Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea del Consorzio fra i Consiglieri nominati dalla Giunta Regionale. In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni appresso indicate dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. In caso di impedimento o di necessità di ambedue funge da Presidente con analoghi poteri il Consiglieri più Anziano.

Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.

In particolare egli:

- a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b. ha la firma per tutti gli atti del Consorzio;
- c. vigila, con i componenti del Consiglio Direttivo, sulla tenuta e conservazione di libri, registri e documenti del Consorzio e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- d. fornisce ai consorziati le informazioni relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio da questi richieste.

- d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni del Consorzio;
- e. delibera sull'ammissione ai nuovi consorziati;
- f. delibera sulla cessione, sull'efficacia del recesso e sulla esclusione dei consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 11;
- g. cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;
- h. redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione consortile, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea **unitamente al parere non vincolante del comitato di indirizzo;**
- i. fissa e modifica l'indirizzo della sede sociale;
- j. determina i particolari compensi da riconoscere al Presidente e al Vice Presidente e ai membri del Consiglio investiti di cariche particolari;
- k. richiede ai consorziati i versamenti necessari al raggiungimento delle finalità consortili;
- l. istituisce le Sezioni Autonome di cui al precedente art. 5 e determina l'entità delle risorse e le quote di contributi dei consorziati da destinare all'attività di ciascuna Sezione, ne definisce i limiti di competenza e approva i regolamenti che disciplinano l'attività delle Sezioni stesse..

#### Art. 18

##### Comitati Tecnici

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può costituire appositi Comitati tecnici, cui partecipino i consorziati ordinari od esperti, anche non consorziati, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere secondo le modalità da esso stesso stabilite

#### Art. 19

##### Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto tra i membri nel loro seno.

L'Assemblea può riconoscere ai membri del Collegio dei Revisori un compenso. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e distendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

#### Art. 18

##### Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea del Consorzio **su designazione della Provincia di Torino**. In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni appresso indicate dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. In caso di impedimento o di necessità di ambedue funge da Presidente con analoghi poteri il Consigliere più Anziano.

Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.

In particolare egli:

- a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b. ha la firma per tutti gli atti del Consorzio;
- c. vigila, con i componenti del Consiglio Direttivo, sulla tenuta e conservazione di libri, registri e documenti del Consorzio e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- d. fornisce ai consorziati le informazioni relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio da questi richieste.

#### Art. 19

##### Comitati Tecnici

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, **al fine di migliorare la presenza del Consorzio nel territorio**, può costituire appositi Comitati tecnici, cui partecipino i consorziati ordinari od esperti, anche non consorziati, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere secondo le modalità da esso stesso stabilite.

Art. 20

Esercizio consortile

Esso coincide con l'anno solare.

Art. 21

Durata e scioglimento del Consorzio

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2010, salvo proroga deliberata prima della scadenza.

Art. 22

Collegio Arbitrale

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto o alle deliberazioni degli organi consortili, o comunque riferentesi ai rapporti consortili, ivi comprese quelle con consorziati cessati receduti o esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nel Consorzio, è deferita alla decisione di un arbitro rituale designato d'accordo fra i contendenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del

Art. 20

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto tra i membri nel loro seno.

L'Assemblea può riconoscere ai membri del Collegio dei Revisori un compenso **nei limiti previsti dalle norme di legge**. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e distendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Art. 21

Esercizio consortile

Esso coincide con l'anno solare.

Art. 22

Durata e scioglimento del Consorzio

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre **2050**, salvo proroga deliberata prima della scadenza.

Tribunale di Torino. L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze.

#### Art. 23

##### Riferimento alle leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui Consorzi. Per quanto concerne la partecipazione degli enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

#### Art. 23

##### Collegio Arbitrale

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto o alle deliberazioni degli organi consortili, o comunque riferentesi ai rapporti consortili, ivi comprese quelle con consorziati cessati receduti o esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nel Consorzio, è deferita alla decisione di un arbitro rituale designato d'accordo fra i contendenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. L'arbitro deciderà **ritualmente**.

#### Art. 24

##### Riferimento alle leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui Consorzi. Per quanto concerne la partecipazione degli enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività

#### Art.25

##### Diritto di informativa

**I Comuni Consorziati e la Provincia di Torino hanno diritto di acquisire qualsiasi documento e/o informazione nel rispetto dei rispettivi statuti e/o regolamenti.**